**Criteri di ammissione agli Esami di Stato**

**Delibera n.737 del 22 maggio 2025**

Ai sensi di quanto disposto dal DL 183/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 21/2021, la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza.

Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza.

Con riferimento a quanto previsto fin dal RD 653/25, la proposta di voto è presentata dal docente o dai docenti della disciplina sulla base di un congruo numero di valutazioni diversificate e tramite un giudizio brevemente motivato, anche considerando le difficoltà eventualmente incontrate nel corso dell’anno scolastico.

L’attribuzione definitiva dei singoli voti è effettuata dal Consiglio di classe con eventuale delibera a maggioranza, anche sulla base di una valutazione complessiva del profilo dello studente, dell’andamento del percorso annuale, dell’impegno nel recupero di situazioni di partenza svantaggiate, di situazioni di particolare eccellenza in uno o più campi disciplinari, delle eventuali difficoltà derivanti da situazioni di salute, delle opportunità effettive di utilizzo degli strumenti digitali e di collegamento informatico necessari per la didattica digitale integrata.

Ai sensi del D.lgs. 62/2017, 13 il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico, delibera l’**ammissione agli Esami di Stato** delle studentesse e degli studenti che:

* hanno frequentato l’ultimo anno di corso per almeno tre quarti del monte ore personalizzato previsto, ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio docenti e la verifica previa effettuata dal Consiglio di classe;
* hanno ottenuto una votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina e nel comportamento.

Nel caso di votazione inferiore a 6 in una disciplina, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione l’ammissione all’Esame.

La motivazione deve riferirsi a ragioni particolarmente consistenti relativamente a impegno nel recupero di situazioni di partenza svantaggiate, valutazione positiva complessiva del raggiungimento del profilo in uscita, situazioni di eccellenza in uno o più campi disciplinari, eventuali difficoltà derivanti da situazioni di salute, opportunità effettive di utilizzo degli strumenti digitali e di collegamento informatico necessari per la didattica digitale integrata.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico, delibera la NON ammissione agli Esami delle studentesse e degli studenti che:

* non hanno frequentato per almeno tre quarti del monte ore personalizzato previsto, ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio docenti e la verifica previa effettuata dal Consiglio di classe; in questo caso non avviene l’attribuzione delle valutazioni delle singole discipline;
* hanno ottenuto una votazione uguale o inferiore a 5 in due o più discipline.
* Nel formulare il giudizio di non ammissione, il Consiglio di classe valuta i seguenti elementi:

capacità di recupero mostrata nel corso dell’anno scolastico, in riferimento alle indicazioni progressivamente offerte dai docenti;

miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

partecipazione, impegno e interesse al dialogo educativo e valorizzazione della puntualità nella consegna dei compiti assegnati e nel rispetto delle scadenze previste alle programmazioni, con particolare riferimento alle prove di verifica;

frequenza, impegno e proficua partecipazione ad attività di recupero ovvero considerazione delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio e dell'esito delle verifiche successive agli interventi di recupero;

reiterazione negli anni di votazioni insufficiente nella/e medesima/e disciplina/e.